



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE COMANDO
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 106

OGGETTO: Polizia Amministrativa.

La tutela del decoro della Città, come noto, è uno dei principali interessi perseguiti dalla Civica Amministrazione.

Tale interesse è minato dal proliferare di un fenomeno, i cui cultori vengono identificati con l'appellativo di **WRITERS**, tipicamente di importazione e non scevro di contenuti artistici, tanto che l'Amministrazione, nell'ambito del progetto "***MurArte***", ha disciplinato tali attività in funzione di un recupero di luoghi degradati del tessuto cittadino ⁽¹⁾.

E' indubbio, tuttavia, che l'impatto, visivo ed emotivo, suscitato dalla presenza in spazi non autorizzati di scritte e slogan - a volte oltraggiosi - disegni o sigle sulle mura degli stabili cittadini, oltre ad essere uno dei principali fenomeni di disordine urbano, sia un manifesto pubblicitario poco allettante per il visitatore, nonché elemento di insoddisfazione dell'utente quotidiano della realtà cittadina.

Poiché la Polizia Municipale è una delle istituzioni più impegnate quotidianamente nella vigilanza e controllo del territorio, si intende fornire, con la presente circolare, un sintetico ed agile percorso operativo in materia, che risulta regolata sia da norme locali (R.P.U.) che Statali (Codice Penale).

SG/sg/LM

Addi, 21/08/2006

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Piero VERGANTE

(1) vds circolare del Corpo n. 128/99.

IMBRATTAMENTO DELLE COSE IMMOBILI

NORMA LOCALE

Art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento di Polizia Urbana

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

b) **imbrattare** o danneggiare **monumenti, edifici pubblici o facciate**, visibili dalla pubblica via, **di edifici privati**.

SANZIONE

Art. 7-bis del Testo unico sugli Enti Locali

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500 (P.M.R. entro 60 gg € 50).

Art. 6, comma 6, del Regolamento di Polizia Urbana

6. **Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.**

NORMA STATALE

Art. 639 C.P.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino ad € 103.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici^(*), si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino ad € 1.032 e si procede d'ufficio.

(*) Gli artt. 9/2, n. 1) e 10/1 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. della Città di Torino definiscono come "Zona Urbana Centrale Storica" l'area delimitata dai corsi: Regina Margherita, San Maurizio, Lungo Po Cadorna, Lungo Po Diaz, Cairoli, Vittorio Emanuele, via Saluzzo, via San Pio V, Porta Nuova, via Magenta, Re Umberto, Vittorio Emanuele II, Bolzano, piazza XVIII Dicembre, via Santarosa, piazza Statuto e Principe Eugenio.

NOTE PROCEDURALI

Procedibilità: a querela (1° comma) - d'ufficio (2° comma)

Arresto: non consentito

Fermo di P.G.: non consentito

Autorità competente:

⇒ **Giudice di Pace**

- comma 1: multa fino ad € 103
- comma 2: multa da € 774 ad € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da 20 gg a 45 gg o la pena del lavoro di pubblica utilità da 1 mese a 6 mesi [art. 52, comma 2, lett. c), D.L. vo n. 274/00]

⇒ **TRIBUNALE**

qualora il reato risulti aggravato da una delle circostanze ad effetto speciale previste dall'art. 1 del D.L. n. 625/79⁽¹⁾, dall'art. 7 del D.L. n. 152/91⁽²⁾, dall'art. 3 del D.L. n. 122/93⁽³⁾, rispettivamente in materia di terrorismo, di mafia e di discriminazione razziale.

⇒ **TRIBUNALE PER I MINORENNI**

qualora il reato sia commesso da minore.

(1) Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.L. 15/12/1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/02/1980, n. 15 (misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica):

"Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dell'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato."

(2) Si trascrive il testo dall'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa):

"Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante."

(3) Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.L. 26/04/1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25/06/1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa):

"Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante."